

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

PRINCIPI

ART. 1

Il comune di Cinto Euganeo e le varie forme associative che agiscono sul territorio, nelle rispettive distinzioni di ruoli, competenze e responsabilità, operano e collaborano con pari dignità alla promozione e al conseguimento del bene comune.

Finalità

ART. 2

Il comune, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, la partecipazione e il coinvolgimento delle stesse al servizio della comunità istituisce, ai sensi dell'art. 111 dello Statuto Comunale, l'albo comunale delle Associazioni.

Requisiti

ART. 3

Per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni sono previsti i seguenti requisiti:

- Avere finalità di interesse locale ed operare in particolare nei settori previsti dal I comma dell'art. 111 dello Statuto;
- Agire senza finalità di lucro;
- Avere un numero di aderenti residenti a Cinto Euganeo non inferiore a 10;
- Essere provviste:
 1. dell'atto costitutivo e dello Statuto o accordi degli aderenti;
 2. di scritture contabili;
 3. di una sede;
 4. di un organigramma delle cariche sociali conformemente alle decisioni assunte dagli organi competenti dell'Associazione.

Diritti delle Associazioni

Art. 4

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione necessaria:

- a) per ricevere gratuitamente nella propria sede sociale o presso lo stesso municipio
 1. copia degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale relativi a questioni attinenti agli obiettivi propri dell'Associazione
 2. le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune, così come tutte le informazioni divulgate, sempreché siano di interesse per la Associazioni, in relazione alle finalità perseguite;



- b) per stipulare con il Comune apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse per la realizzazione di specifiche iniziative ai sensi del V comma dell'art. 111 dello Statuto.
- c) Le Associazioni possono altresì richiedere copia gratuita degli atti e delle deliberazioni relative a questioni attinenti ai propri obiettivi.

Modalità di iscrizione

ART. 5

L'associazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 che intende essere iscritta all'Albo delle Associazioni deve presentare istanza scritta al Sindaco.

La domanda in carta semplice contenente l'indicazione della sede e il numero dei soci aderenti, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e accordi degli aderenti;
- b) organigramma con le relative responsabilità associative e l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
- c) relazione attestante lo svolgimento dell'attività espletata nell'ultimo anno;
- d) programma indicativo degli interventi che si intendono realizzare nel periodo di validità della iscrizione all'Albo (3 anni) con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'Associazione stessa;
- e) copia dell'ultimo conto consuntivo;

Deve indicare inoltre:

- a) l'eventuale iscrizione ad altri registri, federazioni ecc. a livello provinciale, regionale e nazionale;
- b) l'ambito in cui chiede di essere inserita.

Lo statuto o gli accordi di cui al punto a) devono contenere:

- a) gli scopi e le attività dell'Associazione;
- b) l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro;
- c) le disposizioni che regolano la libertà di adesione e di recesso dei soci;
- d) le norme che disciplinano l'elezione delle cariche sociali ed il funzionamento dell'associazione.

La Giunta Comunale, sulla base della domanda di iscrizione dei documenti presentati e della istruttoria degli uffici del Settore competente di questo Comune provvederà attraverso proprio atto deliberativo all'iscrizione all'Albo delle Associazioni attribuendo un numero di iscrizione ed assegnando alla medesima l'ambito di appartenenza, su richiesta dell'associazione stessa.

Sono ammesse all'iscrizione anche le associazioni di nuova costituzione, che sono esonerate dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 5.

La Giunta Comunale deve determinarsi sulla richiesta di iscrizione entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La decisione della Giunta comunale sarà comunicata all'Associazione entro 5 giorni dall'esecutività del provvedimento.

Ricorso

ART. 6

L'Associazione la cui richiesta di iscrizione abbia avuto esito negativo, può ricorrere alla Giunta Comunale entro il termine di 20 giorni a partire dalla data del ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto su carta libera. La Giunta Comunale entro 30 giorni esaminerà il ricorso e comunicherà l'esito agli interessati.

Non è regolarizzabile in sede di ricorso, la mancata produzione della documentazione richiesta dal precedente art. 5.

Riconferma

ART. 7

L'Associazione per il rinnovo dell'iscrizione dovrà presentare, entro il 31/12 dell'anno di scadenza della stessa, apposita domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco contenente la conferma del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5.

Qualora, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Associazione o di accertamenti eseguiti direttamente, l'amministrazione comunale rilevasse nel corso del triennio di iscrizione, il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 3, si procederà alla revisione dell'iscrizione dell'Associazione all'Albo delle Associazioni.

Rinnovo

ART. 8

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni ha validità triennale e verrà riesaminata, su presentazione dell'istanza di rinnovo, secondo le modalità di cui all'art. 7).

Pubblicità

ART. 9

L'Albo delle Associazioni sarà depositato presso la Segreteria Comunale e potrà essere consultato dal chiunque ne faccia richiesta.